



COMUNE DI FERRARA



Assessorato Ambiente, Lavoro, Attività Produttive

Ferrara, 26/01/2018

Alla Cons. Morghen – Gruppo M5S

LL.SS.

Oggetto: Risposta all'Interpellanza P.G. 145402 del 27/11/2017 presentata dal Consigliere Comunale Ilaria Morghen del Movimento 5 Stelle.

Con riferimento all'interpellanza in oggetto, nella quale si chiede riscontro in merito alla criticità riscontrata nel nuovo sistema raccolta rifiuti e relativa futura tariffazione si comunica quanto segue:

Il presupposto della TeP, così come della Tari, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pertanto, in caso di immobile locato, il corrispettivo sui rifiuti è dovuto dall'inquilino, a meno che non si tratti di detenzione temporanea, cioè di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, poiché in questo caso il soggetto passivo è il possessore dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Per le locazioni, con durata superiore ai sei mesi il soggetto passivo va identificato nel locatario, al quale sarà assegnata la tessera smeraldo.

Per le locazioni inferiori ai sei mesi, considerato che per legge la tariffa è dovuta in via principale dal titolare del diritto di proprietà o diritto reale, i relativi adempimenti come il ritiro della tessera sono a carico di questi.

Resta inteso che, ai sensi dell'Art. 9 c. 1 del Regolamento TeP in discussione, in caso di pluralità di possessori o detentori di un unico immobile/unità catastale, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione. Il contratto di affitto di un immobile a pluralità di studenti dovrebbe infatti essere unico, con vincolo solidale, anche se sottoscritto da una pluralità di parti, salvo il caso dell'unico locatario autorizzato a subaffittare. La tariffa in ogni caso è calcolata in base alla superficie agli occupanti e ai conferimenti, di conseguenza anche per questa motivazione non è corretto suddividere l'immobile (calcolare spettanze diverse) e creare più contratti in funzione del numero degli occupanti e delle superfici da ciascuno occupate perché tariffa e litri/conferimenti non sarebbero attribuiti in maniera adeguata.

Gli studenti non sono soggetti a una doppia imposizione tariffaria poiché essa si realizzerebbe se la tariffa fosse imposta due volte al medesimo soggetto per l'utilizzo del medesimo immobile. Gli studenti invece pagano la tariffa dove studiano in quanto detengono un immobile in locazione e fruiscono del servizio rifiuti; inoltre sono computati nel numero dei componenti del nucleo familiare di origine e residenza qualora siano domiciliati altrove per una parte dell'anno, determinata dal Comune nel proprio Regolamento. D'altra parte, è piuttosto frequente che il proprietario di più immobili sia titolare di una pluralità di posizioni tariffarie e versi la tariffa per ciascuna di esse, salvo beneficiare di eventuali riduzioni e agevolazioni per l'uso non continuativo, stagionale, dell'immobile tenuto a disposizione. Nei casi di utenze domestiche costituite da abitazioni tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 gg, il regolamento in discussione prevede che la quota variabile sia commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni (art. 12 c. 11).

Al momento non sono stati ancora individuati servizi dedicati per soggetti socialmente svantaggiati, al pari di quanto accadeva in precedenza. C'è tuttavia grande attenzione su questo tema, per cui è stato avviato un confronto con il comitato disabili di Ferrara per raccogliere particolari esigenze e valutare suggerimenti atti a introdurre, quando tecnicamente possibile, soluzioni più personalizzate rispetto ai bisogni dei soggetti socialmente svantaggiati

Ai sensi dell'art. 21 c. 1, il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed è tenuto altresì al controllo dei dati dichiarati nella comunicazione nonché alle altre attività di controllo necessarie per la corretta applicazione della tariffa. Nelle more dell'individuazione dei soggetti obbligati, resta comunque obbligato in via solidale il proprietario dell'immobile risultante dal catasto immobiliare urbano.

Al momento non sono previste misure specifiche per la misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti dall'attività di locazione turistica.

Se la locazione per finalità turistiche ha carattere non imprenditoriale, cioè è svolta in modo sporadico o non continuativo dal proprietario dell'abitazione destinata in modo esclusivo o parziale a locazioni brevi stipulate anche a mezzo intermediari (di durata inferiore a 30 gg che prevedono la prestazione dei soli servizi di biancheria e pulizia locali), gli obblighi di attivare il contratto TeP, di ritirare la dotazione e di pagare la tariffa rifiuti sono a carico del proprietario e la categoria tariffaria applicabile sarà quella dell'utenza domestica calcolata secondo i criteri per essa previsti.

Se la locazione per finalità turistiche ha carattere imprenditoriale, cioè è svolta in modo continuativo in forma di impresa, gli obblighi di attivare il contratto TeP e provvedere al pagamento della tariffa rifiuti sono a carico comunque dell'esercente e l'attività sarà considerata Utenza Non Domestica con applicazione della categoria tariffaria associata alle attività di tipo alberghiero, Case Vacanze.

Nell'ambito dell'attivazione della TCP sono stati effettuati incontri specifici con le associazioni di categoria che hanno tra i loro associati anche locatori turistici alle quali sono state presentate le corrette modalità della raccolta rifiuti secondo il nuovo sistema adottato. Sarà compito di questa amministrazione eventualmente organizzare incontri specifici sul tema con i locatori turistici qualora questi ne avessero bisogno. L'amministrazione anche attraverso il gestore attuale nel corso dell'anno 2017 ha effettuato incontri specifici con le

attività produttive presenti sul nostro territorio comunale. Tali incontri avevano come scopo il tutoraggio da parte dei tecnici dell'amministrazione del gestore per la corretta effettuazione della raccolta differenziata in funzione della reale produzione dei rifiuti di ogni singola azienda.

Ai sensi della L. n. 23 del 23.12.2011, le funzioni di regolazione e di organizzazione amministrativa del servizio rifiuti, ivi compreso l'esperimento delle procedure per l'affidamento del servizio rifiuti alla scadenza delle vigenti convenzioni di gestione salvaguardata del servizio rifiuti sono di esclusiva competenza di ATERSIR - Autorità territoriale per la regolazione dei servizi idrico e rifiuti.

Nel corso dell'anno 2017 sono stati effettuati circa 50 incontri pubblici con la cittadinanza. L'approvazione del Regolamento è materia del Consiglio Comunale composto anche dai consiglieri eletti dai cittadini.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Assessore all'Ambiente

Dott.ssa Caterina Ferri

